

# Miroslav Frýdek

---

## Gli intrighi elettorali a Roma - «crimen ambitus»

---

Studia Prawnoustrojowe nr 12, 57-60

---

2010

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

**Miroslav Frýdek**

Università di Palacky di Olomouc

## Gli intrighi elettorali a Roma – *crimen ambitus*\*

Il *crimen ambitus – largitiones* è una norma del diritto pubblico romano che cercava di regolare la corruzione elettorale (gli intrighi elettorali, gli imbrogli), cioè quelle pratiche illegali e sleali volte ad ottenere i voti offrendo in cambio denaro. Si tratta di un crimine che è strettamente legato all'affermarsi dello stato repubblicano, il quale si basava sulle elezioni dei rappresentanti del popolo romano (*ius honorum, ius suffragii*).

La parola *ambitus* deriva dal latino *ambire* [*ambo + ire, amb-io, ire, (ivi) itum; amb-eo* – girare intorno, fare un giro]. Questo termine esprime anche il concetto particolare di girare intorno a qualcuno con l'intenzione di ottenere qualcosa, visitare qualcuno avendo una richiesta, rivolgersi a qualcuno per una cortesia, chiedere qualcosa per conto di qualcun'altro<sup>1</sup>.

Il diritto penale romano era peculiare in quanto i vari fondamenti giuridici si evolvevano continuamente e con il passare del tempo, vari comportamenti illegali venivano assimilati ad un determinato crimine, un tipico esempio è per es. Il *crimen maiestatis*. Anche il *crimen ambitus* ebbe una simile evoluzione. Originariamente questa norma mirava soltanto a combattere la corruzione degli elettori, l'organizzazione di banchetti sontuosi o giochi di vario tipo a spese dei candidati. Tali banchetti e giochi erano parallelamente regolati dal *crimen ambitus* e dalle leggi sumptuarie<sup>2</sup> per es. *Lex Antia de sumptuaria del 71 a.C.* Questa legge limitava il lusso dei banchetti e vietava ai candidati alla magistratura di partecipare ai banchetti e di organizzarli in prima persona. La violazione di tale norma veniva considerata come intrigo

\* Questo articolo è stato elaborato in ambito del progetto di Ricerca Specifica dell'Università di Masaryk dal titolo Diritto penale romano MUNI/A/1043/2009.

<sup>1</sup> M. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček, *Latinsko – český slovník*, Praha 1933, s.v. *amb-io, ire*. p. 70.

<sup>2</sup> *Sumptuarius, -a, -um (sumptus)* – concernente il lusso. Le leggi sumptuarie limitavano il lusso nella società romana, soprattutto nel vestire e nell'uso delle lettighe. Era inoltre vietato per es. organizzare banchetti che avessero dei costi superiori a una determinata somma, venivano limitate anche le spese per i funerali.

elettorale ed era perseguita in base al *crimen ambitus*<sup>3</sup>. *Successivamente vennero inseriti nei fondamenti giuridici di questa norma anche l'esercizio di pressioni sul membro di una giuria giudiziaria o la ripetizione illegale di una carica.*

Roma nel periodo della repubblica era uno stato basato sull'elezione annuale di ufficiali, i quali assicuravano il funzionamento dello stato stesso. Gli ufficiali venivano eletti durante i comizi (*comitia centuriata e comitia tributa, concilium plebis*), dove si radunava tutto il *populus Romanus* e dove i romani esercitavano il proprio diritto pubblico di voto attivo – *ius suffragii*. *I candidati avevano bisogno di farsi conoscere dai propri elettori.* Ciò avveniva molto frequentemente con un'arringa in pubblico su qualche tema di interesse pubblico. Molto spesso i giovani romani facevano interventi denunciando crimini pubblici per colpire con le proprie capacità retoriche e con le conoscenze giuridiche l'attenzione dei cittadini romani. Questi partecipavano numerosi a tali dibattiti processuali, e agli occhi del popolo l'efficacia degli accusatori risultava essere determinante se in seguito si fossero candidati a una carica.

I candidati conquistavano la fiducia degli elettori con gli interventi ai processi, con le proprie qualità personali, con l'origine familiare, ma anche con il contatto diretto e ascoltando i problemi della gente. Il contatto diretto veniva instaurato e poi mantenuto girando e visitando le persone, lat. *ambire, ambitio*. Questo termine cominciò ad esprimere la volontà di conquistare il favore degli elettori con mezzi impropri – *crimen ambitus*.

*Candidatus, ambiens o petitor* erano le definizioni per i candidati a una carica. L'avversario del candidato veniva definito nei confronti di questo come concorrente. I candidati a una carica portavano un particolare vestito la cosiddetta *toga candida*, che indossavano senza tunica<sup>4</sup>. Il candidato faceva il giro degli elettori, stringeva loro la mano e chiedeva il loro voto. Questa richiesta di voto si chiamava *premere* ed è documentata per es. in Cic. Ad Att. 1,1; Val. Max. 7, 52. Tali visite e richieste non furono mai vietate ma erano soltanto regolamentate – limitate nelle modalità d'attuazione. Il reato oggettivo smise di essere „vivo” nel periodo del governo di Tiberio. Si tratta di un periodo in cui, come scrive Tacito, le elezioni furono spostate dal Campo di Marte all'interno del senato<sup>5</sup>. I Digesta comunque ci riferiscono che si trattava di una legge non applicata in città (a Roma)<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Sulle leggi sumptuarie per es. M. Frýdek, *Čtyři řeči o římské společnosti – dopady zrušení Oppiova sumptuárního zákona na repetundární zločiny u Tacita a Livia*, „Acta Iuridica Olomucensis” 10 (2009), n. 4, p. 287–296.

<sup>4</sup> J. Král, *Státní zřízení římské*, Praha 1921, p. 180.

<sup>5</sup> Tac. Ann. I. 15. W.A. Smith, *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. John Murray, London 1875, p. 77–78.

<sup>6</sup> D. 48.14.1pr.

La richiesta dei voti era fondamentale per la campagna elettorale. Theodor Mommsen scrive: „Questa richiesta di voti fu un elemento inevitabile del periodo repubblicano di Roma, ma fu anche un male inevitabile quanto necessario”<sup>7</sup>. Il problema dell’abuso della campagna elettorale portò alla compravendita dei voti. Si arrivò anche ai prestiti fittizi, in cui il candidato figurava come creditore anche se poi tali prestiti non venivano mai restituiti.

I romani non ebbero mai un speciale codice giuridico simile all’odierno codice penale che regolamentasse il diritto penale, ma piuttosto divulgavano delle singole leggi che regolamentavano un’identica disciplina – un identico fondamento giuridico – ottenendo la redazione di una complessiva regolamentazione giuridica di un determinato reato penale.

Insieme delle leggi che regolano il *crimen ambitus*:

- 1) *Lex Poetelia de ambitu* del 358 a.C.,
- 2) *Lex Cornelia Baebia de ambitu* del 181 a.C.,
- 3) *Lex Cornelia Fulvia de ambitu* del 159 a.C.,
- 4) *Lex Cornelia de ambitu* dell’81 a.C.,
- 5) *Lex Calpurnia de ambitu* del 67 a.C.,
- 6) *Rogatio Cornelia de ambitu* del 67 a.C.,
- 7) *Lex Tullia de ambitu* del 63 a.C.,
- 8) *Rogatio Aufidia de ambitu* del 61 a.C.,
- 9) *Lex Pompeia de ambitu* del 52 a.C.,
- 10) *Lex Iulia de ambitu* del 18 a.C.

Queste leggi limitavano soprattutto l’organizzazione di giochi gladiatori nei due anni antecedenti alla candidatura ad una carica (*lex Tullia*). Le condanne erano molto variegate andando dall’*interdictio aqua et ignis*, passando a una multa di 100 monete d’oro, per arrivare fino<sup>8</sup> alla perdita totale o parziale del diritto di candidarsi alla carica.

Molte informazioni sulle campagne elettorali sono documentate anche nelle fonti non giuridiche. Un’esauriente fonte circa una campagna elettorale per l’ufficio è per es. la lettera di Quinto Tullio Cicerone indirizzata al fratello Marco che si candidava al consolato. Questa lettera ci illustra lo svolgimento della campagna elettorale di<sup>9</sup> Marco Tullio Cicerone, la cui posizione era anche complicata dal fatto che Marco era un cosiddetto *homo novus*.

Quinto scrive che il fondamento della campagna sta nel condurre una vita irreprensibile e nel ricoprire magistrature inferiori. Ricorda inoltre il

<sup>7</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, p. 865.

<sup>8</sup> D. 48.14.1.4 (Modestinus 2 de poen.): *Et si qui reus vel accusator domum iudicis ingrediatur, per legem iuliam iudicariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre iubetur.*

<sup>9</sup> Le informazioni riportate dalla lettera di Quinto sono tratte dalla traduzione ceca riportata in *Antický Řím*, a cura di I. Salvan, R. Vaparoli, Tatran 1967, p. 212.

successo dell'accusa di ricatto delle provincie mossa nei confronti di Gaio Verro. Ricorda anche la brillante attività forense. Questi meriti, come afferma Quinto, sono i mezzi che permettono di battere l'avversario. Poi però c'è anche bisogno di „sacrificare un po' di tempo e trattare personalmente”, ossia fare il giro degli elettori. Era anche necessario visitare i membri dell'ordine dei senatori per convincerli del proprio orientamento politico e delle proprie idee<sup>10</sup>.

Un'altra fase della campagna elettorale era la visita ai parenti compresi quelli più lontani e ovviamente anche la visita ai clienti. Marco Tullio Cicerone assunse anche alcuni cosiddetti „cercatori di voti”. Quinto scrive che „non rifiutò mai neanche l'aiuto del cielo”.

Le pratiche elettorali dell'antica roma sono una sonda estremamente interessante della vita politica quotidiana dell'antica Roma e non si differenziano per niente da quelle della situazione odierna. Già allora si combatteva contro le lobby e la corruzione, e la lunga serie di leggi ambituarie ci illustra quali vizi dominavano i circoli politici. Queste leggi sono un buon esempio per la legislazione odierna su come limitare i brogli preelettorali ed elettorali – gli intrighi.

## Summary

Elections in Ancient Rome are very interesting legal and historical topic. The sources describe us a lot of details about quotidian political life of Ancient Rome that is similar to nowadays politics.

Already in Antiquity, there were lobbying and bribery as it is illustrated by numerous electoral laws regulating “unfair play” in politics. Even for modern legislator, these laws are a good example how to restrain unfair pre-electoral and electoral practices.

---

<sup>10</sup> Nota dell'autore: espletando la magistratura, i consoli diventavano membri del senato, perciò era necessario assicurare in anticipo i futuri colleghi del proprio orientamento politico, poichè i senatori tramite i propri clienti potevano influenzare l'elezione in modo determinante.